

Pubblicato il 22/07/2021

N. 04051/2021 REG.PROV.CAU.
N. 06768/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6768 del 2021, proposto dalla Regione del **Veneto**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Emanuele Mio e Gennaro Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;

contro

FNOPI- Federazione Nazionale degli Ordini Professioni Infermieristiche, Azienda Zero, Azienda Ulss n. 1 Dolomiti, Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, Azienda Ulss 3 Serenissima, Azienda Ulss 4 **Veneto** Orientale, Azienda Ulss 5 Polesana, Azienda Ulss 6 Euganea, Azienda Ulss 7 Pedemontana, Azienda Ulss 8 Berica, Azienda Ulss 9 Scaligera, Azienda

Ulss n. 20 di Verona, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie – Conferenza permanente presso il Ministro per gli affari Regionali e le autonomie, Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, **Federazione Nazionale MIGEP** delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie, **Ordine** delle Professioni Infermieristiche di Milano, **Ordine** Professionale degli Infermieri di Oristano, **Ordine** delle Professioni Infermieristiche di Trento, **Ordine** delle Professioni Infermieristiche di Bolzano, **Ordine** delle Professioni Infermieristiche di Roma, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Associazione **Nazionale** Io Sono OSS, **Federazione** Italiana Operatori Socio Sanitari, Fondazione S.S.P. Scuola di San Pubblica, **Ordine** delle Professioni Infermieristiche di Padova, **Ordine** delle Professioni Infermieristiche di Rovigo, **Ordine** delle Professioni Infermieristiche di Treviso, **Ordine** delle Professioni Infermieristiche di Venezia, **Ordine** delle Professioni Infermieristiche di Verona, **Ordine** delle Professioni Infermieristiche di Vicenza, Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, **Federazione** Italiana Operatori Socio Sanitari - F.I.O.S.S., **Ordine** delle Professioni Infermieristiche di Lodi, Monza e Brianza, **Ordine** delle Professioni Infermieristiche di Mantova, **Ordine** delle Professioni Infermieristiche di Bergamo, **Ordine** delle Professioni Infermieristiche di Brescia, **Ordine** delle Professioni Infermieristiche di Como, **Ordine** delle Professioni Infermieristiche di Cremona, **Ordine** delle Professioni Infermieristiche di Lecco, **Ordine** delle Professioni Infermieristiche di Sondrio, **Ordine** delle Professioni Infermieristiche di Varese, **Ordine** delle Professioni Infermieristiche di Pavia, **Ordine** delle Professioni Infermieristiche di Trento, **Ordine** delle Professioni Infermieristiche di

Bolzano, non costituiti in giudizio;

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il **Veneto** (Sezione Terza) n. 301/2021, resa tra le parti, concernente l'approvazione del percorso di “formazione complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio-sanitario”;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato:

- che la complessità, e la natura programmatica e ordinamentale del provvedimento regionale impugnato sono confermate dalla stessa appellante e dal fatto che la Regione sia giunta all'adozione della D.G.R. n. 305/2021 dopo aver assunto, sin dall'inizio della pandemia, plurimi provvedimenti nel corso del 2020 volti a introdurre diverse modalità di erogazione della assistenza domiciliare e territoriale;

- che, pertanto, l'enfasi posta – a supporto della istanza cautelare e del periculum in mora – sul “pregiudizio all'interesse pubblico alla migliore gestione dell'emergenza sanitaria” costituisce un richiamo funzionale alla strategia difensiva che, però, cede di fronte al rilievo che tale “migliore gestione dell'emergenza” sia evocata in un tempo, quello attuale, caratterizzato, fortunatamente, dal drastico declino dei ricoveri e delle terapie intensive, tanto che la stessa Regione è portatrice di istanze volte alla conferma, in presenza di tali dati sui ricoveri e malgrado l'aumento limitato dei contagi, delle misure abolitive delle restrizioni esistenti fino al recente passato;

- che, quindi, va condivisa, nelle more della trattazione del merito innanzi al T.A.R., la esigenza di non proseguire nella adozione della serie di atti

attuativi della delibera programmatica, giacché in essa sono fissati principi che chiaramente orientano le successive fasi procedurali;

- che, quanto alla più volte sottolineata carenza di legittimazione degli appellati, è evidente che si tratta di questione nuova e da approfondire in sede diversa da quella cautelare sommaria, ferme ovviamente le valutazioni che sono rimesse al Collegio in camera di consiglio.

P.Q.M.

Respinge l'istanza cautelare.

Fissa, per la discussione collegiale, la camera di consiglio del 26 agosto 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 22 luglio 2021.

Il Presidente
Franco Frattini

IL SEGRETARIO